



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione Autonoma della Sardegna

Le Prefetture di:

Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano

VISTI il decreto legislativo 18.8.2000, nr. 267 ed il D.P.R. 16.5.1960, nr. 570, entrambi nella vigente formulazione;

VISTA la legge regionale della Sardegna 2.1.1997, nr. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale della Sardegna 12.7.2001, nr. 9, con la quale sono state istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio;

VISTA la legge regionale della Sardegna 17 gennaio 2005, n.2 “ Indizione delle elezioni comunali e provinciali”, la quale al 1°c. dell'art.1 dispone che “ Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali”

VISTA la legge regionale della Sardegna 18.3.2011, nr. 10, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, con la quale è stata confermata, limitatamente alle elezioni amministrative del 2011, la composizione dei consigli comunali come disciplinata dalla legge regionale 1° luglio 2002, nr. 10;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale nr. 14/1 del 21.3.2011 ed i relativi allegati con la quale si stabilisce che per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione restano ferme le competenze statali così come prescritto dall'art.1 della citata legge regionale n.2/2005;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna nr. 35 del 21.3.2011, con il quale sono state fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 le date per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali nei comuni della Sardegna che devono provvedere, per l'anno 2011, al rinnovo di detti organi;

RILEVATO che, con il medesimo decreto del 21.3.2011, sono state fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011 le date per l'eventuale turno di ballottaggio;

PRESO ATTO dell'intervenuta convocazione, da parte dei Prefetti della Regione, dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni, elencati nell'allegato alla presente intesa, insistenti nei territori delle rispettive province;

CONSIDERATE le competenze statali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali;

VISTA la nota nr. 1888 del 24.2.2011, con la quale il Ministero dell'Interno, nell'osservare che la Regione Sardegna è titolare di una competenza primaria in relazione all'ordinamento degli enti locali e che, con legge regionale nr. 2/2005, la medesima ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia, ha espresso l'avviso che devono, pertanto, ritenersi poste a carico della stessa Regione, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative di cui sopra, anche le spese di cui all'art. 17, comma 3, della legge nr. 136/1976 e quelle di cui alla legge nr. 62/2002;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno nr. F.L. 4/2011, con la quale sono state diramate direttive concernenti la ripartizione degli oneri relativi allo svolgimento delle predette consultazioni, con espressa esclusione di tutte le province della Sardegna;

VISTO il parere reso dalla Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza della Regione con nota n. 2682 del 31.3.2011 secondo cui la Regione, pur avendo competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, non ha ancora normato tale materia; non essendo, pertanto, mutato il quadro normativo, lo Stato è ancora tenuto a farsi carico delle spese de quibus, salva la sottoscrizione della relativa intesa con la quale concordare la misura dei rispettivi impegni;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità, attesi i tempi ristretti di organizzazione delle attività afferenti le consultazioni amministrative dell'anno 2011 e limitatamente a detta tornata elettorale, nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, di definire un'intesa tra Regione e Prefetture, mirata ad assicurare il normale svolgimento del procedimento elettorale, garantendone la massima regolarità e speditezza;

ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA

ART.1

Competenza organizzativa e gestionale del procedimento elettorale

Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in occasione delle elezioni amministrative citate nelle premesse, le Prefetture della Sardegna continueranno, come di consueto, a gestire il procedimento elettorale, avendo preso atto dell'emanazione, da parte del Presidente della Regione, dell'avvenuta fissazione della data delle elezioni, ai sensi della legge regionale 17.1.2005, nr. 2;

ART. 2

Adempimenti relativi alla cura di stampati, circolari e pubblicazioni

Il Presidente della Regione ed i Prefetti convengono che il Ministero dell'Interno continuerà a curare la serie completa di istruzioni, pubblicazioni, stampati e circolari adottata sulla base della vigente normativa statale. Ove necessario, la Regione provvederà ad adottare le modifiche o integrazioni necessarie per dare attuazione alla normativa regionale.

In particolare, si prende atto che saranno assunte dalle Prefetture iniziative volte ad assicurare la corretta osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale della Sardegna 18.3.2011, nr. 10, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", con la quale è stata confermata, limitatamente alle elezioni amministrative del 2011, la composizione dei consigli comunali come disciplinata dalla legge regionale 1° luglio 2001, nr. 10.

ART. 3

Compiti delle Prefetture

Per quanto concerne gli adempimenti relativi al procedimento elettorale le Prefetture cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

1. consulenza tecnico-giuridica alla Regione in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla normativa di sua esclusiva pertinenza;
2. coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
3. adozione di direttive e circolari;
4. adempimenti concernenti la stampa delle schede di votazione;
5. rapporti con gli uffici giudiziari;
6. fornitura e distribuzione del materiale elettorale ai Comuni (pubblicazioni, circolari, stampati, manifesti ed altro) necessario per lo svolgimento delle operazioni presso i seggi;
7. acquisizione dai Comuni dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione e loro comunicazione al Ministero dell'Interno ed alla Regione;
8. altre incombenze di natura meramente tecnica, quali, ad esempio, la fornitura e la distribuzione delle matite copiative e dei timbri.
9. la stampa e la fornitura delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
10. le istruzioni relative al riparto delle spese elettorali con i Comuni.

ART. 4

Istituzione di un organismo di raccordo

Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione e delle Prefetture, di volta in volta designati in relazione alle necessità emergenti, con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché di qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione, nell'intento di assicurare un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

ART. 5

Ripartizione delle spese del procedimento elettorale

Attesi i tempi ristretti di organizzazione delle attività e limitatamente alla tornata elettorale delle amministrative 2011, tutte le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni amministrative 2011, di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23.4.1976, nr. 136, nonché quelle di cui all'art. 5 della legge 16.4.2002, nr. 62, sono ripartite tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell'Interno.

In particolare, il Ministero dell'Interno proseguirà nella fornitura, assumendone le relative spese di stampa e spedizione, delle pubblicazioni elettorali, dei verbali dei seggi, delle tabelle di scrutinio e

delle schede di votazione, nonché provvederà, sempre limitatamente alla tornata amministrative del 2011, agli oneri di cui all'art. 5 della legge nr. 62/2002.

La Regione assumerà, invece, tutte le restanti spese e, in particolare:

- a) distribuzione e consegna degli stampati necessari agli Uffici superiori e a quelli di sezione nonché delle schede di votazione;
- b) materiale per il funzionamento dei seggi;
- c) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile e della dirigenza contrattualizzata;
- d) spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia;
- e) fornitura di cancelleria, materiale di confezionamento dei pacchi elettorali, ecc;
- f) trasporto, facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede di votazione, degli stampati, dei manifesti, ecc.;
- g) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede;
- h) spese postali e telegrafiche per la corrispondenza delle autorità coinvolte nel procedimento.

Alla liquidazione delle citate spese provvederà la Regione con le seguenti modalità:

- per gli oneri di cui alle lett. c), d) e g) le Prefetture invieranno alla regione i prospetti di liquidazione, corredati di tutta la documentazione giustificativa delle spese, con l'indicazione dei pagamenti a favore del personale interessato, secondo le modalità operative che saranno concordate con le Prefetture stesse;
- per gli oneri di cui alla lettera h) la Società Poste Italiane, su apposita richiesta del Ministero dell'Interno, provvederà a richiedere direttamente il pagamento alla Regione Autonoma della Sardegna;
- per gli oneri previsti nelle restanti lettere le Prefetture invieranno alla Regione, che provvederà al pagamento diretto, tutta la documentazione giustificativa nonché le fatture presentate dai fornitori, debitamente riscontrate e vistate.

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PER LE PREFETTURE